

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Schede Paese

Cina

28 Settembre 2006

La Cina ha sottoscritto oltre 100 Trattati contro le doppie imposizioni e quello con l'Italia risale al 31 ottobre del 1986



La normativa fiscale cinese in tema di persone fisiche prevede che il reddito sia suddiviso in undici categorie e che ogni categoria di reddito abbia proprie caratteristiche in tema, ad esempio, di aliquota, deduzioni e dichiarazioni. In tema di persone giuridiche, invece, una società è fiscalmente ivi residente se è costituita nel territorio dello Stato e, anche qualora sia una società formalmente estera, è qualificata residente ai fini

fiscali se il suo management si trova in Cina. In dettaglio la situazione, aggiornata a oggi, è la seguente:

La tassazione delle persone fisiche

Le persone fisiche che hanno domicilio legale in Cina sono considerate ivi fiscalmente residenti. Tuttavia, le persone fisiche straniere ed i residenti di Hong Kong, Macao e Taiwan che non sono generalmente considerati domiciliati nel territorio della Repubblica Popolare, sono tassati in relazione alla durata della loro residenza in Cina come segue: se risiedono nel territorio per meno di un anno, sono tassate solo sul reddito prodotto nel territorio dello Stato; se ivi risiedono per più di un anno, ma per meno di cinque anni interi consecutivi, il reddito assoggettato a tassazione è quello prodotto nel territorio della Repubblica Popolare e quello di fonte estera; se risiedono in Cina per più di cinque anni interi consecutivi, il reddito ovunque prodotto è assoggettato a tassazione in Cina dal successivo sesto anno consecutivo in cui sono interamente ivi residenti; il reddito percepito da un soggetto estero che si trova in Cina per motivi connessi all'attività professionale e, contestualmente, non dispone di stabile organizzazione in loco, è esente se il percettore non vi permane cumulativamente per più di 90 giorni in un anno solare.

L'ordinamento prevede che il reddito sia suddiviso in undici categorie e che ogni categoria di reddito abbia proprie caratteristiche in tema, ad esempio, di aliquota, deduzioni e dichiarazioni. In particolare, le categorie sono le seguenti:

- Reddito da lavoro dipendente che è tassato secondo un sistema progressivo che, per il corrente periodo, è il seguente:

Reddito imponibile annuo	Aliquota marginale	Imposta marginale	Imposta cumulata
Fino a 1.500	3%	45	45
Da 1.501 a 4.500	10%	300	345
Da 4.501 a 9.000	20%	900	1.245
Da 9.001 a 35.000	25%	6.500	7.745
Da 35.001 a 55.000	30%	6.000	13.745
Da 55.001 a 80.000	35%	8.750	22.495
Oltre 80.000	45%	-	-

(Importi in unità di yuan)

- Reddito da operazioni inerenti a proprietà esclusive, tassato con un sistema progressivo con aliquote che si estendono da 5% a 35% come segue:

Reddito imponibile annuo	Aliquota marginale
Fino a 15.000	5%
Da 15.001 a 30.000	10%
Da 30.001 a 60.000	20%
Da 60.001 a 100.000	30%
Oltre 100.000	35%

(Importi in unità di yuan)

- Reddito da operazioni riguardanti contratti di locazione, tassato con un sistema progressivo con aliquote che si estendono da 5% a 35% parimenti allo schema che vale per il reddito derivante da operazioni inerenti a proprietà esclusive;
- Parcelle per prestazioni di servizi, quali assistenze professionali legali, contabili, mediche, la cui aliquota può variare da 20% a 40% come segue:

Reddito imponibile annuo	Aliquota marginale
Fino a 20.000	20%
Da 20.001 a 50.000	30%
Oltre 50.000	40%

(Importi in unità di yuan)

- Redditi relativi a diritti d'autore;
- Royalties;
- Interessi, dividendi e distribuzione di utili;
- Redditi da locazione di fabbricati o concessione in uso di macchinari, veicoli, navi ed altre proprietà;
- Redditi da trasferimenti di proprietà, inclusi i titoli;
- Redditi occasionali;
- Altri redditi imponibili come stabiliti dal Ministero delle Finanze.

Un'aliquota proporzionale del 20% è prevista nelle categorie da 5 a 11.

La Cina ha sottoscritto oltre 100 Trattati contro le doppie imposizioni ed i redditi percepiti da soggetti passivi non residenti sono regolate applicando le aliquote convenzionalmente pattuite.

La tassazione delle persone giuridiche

Una società è fiscalmente ivi residente se è costituita nel territorio dello Stato e, anche qualora sia una società formalmente estera, è qualificata residente ai fini fiscali se il suo management si trova in Cina.

L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è pari a 25%.

L'ordinamento domestico prevede delle aliquote agevolate in determinati casi, tra i quali:

- le imprese specializzate in nuove avanzate tecnologie e nella produzione di software chiave, se ricorrono determinati criteri, possono beneficiare rispettivamente di un'aliquota del 15% e del 10%;
- le imprese allocate nelle regioni dell'Ovest possono fruire di un'aliquota ridotta del 15% dal 1.1.2011 al 31.12.2020 al fine di incoraggiare lo sviluppo imprenditoriale nel territorio;
- determinate piccole imprese che hanno un imponibile minore di ¥ 500.000 possono beneficiare di una aliquota del 10% per i periodi di imposta che si estendono dal 1.1.2017 al 31.12.2019.

La base imponibile, per le entità residenti, è rappresentata dai redditi ovunque prodotti, mentre i soggetti non residenti sono tassati sul reddito originato in Cina. In particolare, l'ordinamento riconosce la deduzione dei costi direttamente connessi alla produzione del reddito, segnatamente

gli interessi passivi e le erogazioni a favore di determinati enti caritatevoli, ma sino al 12% dell'utile di periodo. Le perdite possono essere riportate in avanti nei periodi di imposta successivi per 5 anni ma non è previsto il riporto all'indietro.

I dividendi sono esenti da imposta, ad eccezione del caso in cui derivino da titoli quotati e il periodo di detenzioni sia minore di 12 mesi. Gli interessi, le *royalties* ed i *capital gains* concorrono al computo dell'imponibile dell'imposta sulle persone giuridiche.

Le persone giuridiche non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato subiscono una ritenuta alla fonte del 10% a titolo d'imposta sui redditi percepiti dal soggetto ivi residente, ovvero ad un ritenuta convenzionale inferiore, qualora lo Stato di residenza del percettore abbia stipulato un Trattato contro le doppie imposizioni con la Cina.

L'imposta sul valore aggiunto

L'imposta sul valore aggiunto assoggetta le importazioni e la maggior parte delle cessioni di beni e prestazioni di servizi operate nel territorio dello Stato da un soggetto passivo nell'esercizio dell'attività d'impresa. Il luogo della cessione di beni è ove i beni sono situati, mentre se sono trasportati, è ove avviene la consegna. Il luogo della prestazione del servizio è ove esso è materialmente eseguito. L'aliquota ordinaria applicata è pari al 17%. Tuttavia, un'aliquota del 13% si applica alla fornitura di specifici beni e servizi considerati di natura primaria, *i.e.* generi alimentari, libri, fertilizzanti, cibo per animali. Inoltre, le piccole imprese con un regime IVA semplificato possono beneficiare di un'aliquota IVA del 3% in relazione alle forniture di specifici beni, quali determinati prodotti biologici e taluni materiali per costruzioni. Un'entità si qualifica tale quando, alternativamente, si verifica una delle seguenti condizioni: un'attività produttiva che fabbrica beni o presta servizi di riparazione e sostituzione ed ha un fatturato annuale minore di ¥ 500.000; un'attività commerciale che fornisce beni all'ingrosso o al dettaglio ed ha un fatturato annuale minore di ¥ 800.000.

L'ordinamento prevede un'aliquota pari allo 0%, riservata segnatamente alle esportazioni di beni e servizi consumati al di fuori del territorio della Repubblica Popolare. I soggetti passivi beneficiari della aliquota 0% sono generalmente titolari una imposta IVA a credito e, pertanto, legittimati a richiederne il rimborso all'Erario.

L'ordinamento ha disposto delle aliquote ad hoc in relazioni a prestazioni di servizi prestati in specifici settori dell'economia, in particolare è prevista una aliquota dell'11% per le industrie impegnate nei servizi di trasporti, servizi postali, servizi base di telecomunicazione, servizi di costruzione, servizi di leasing e/o cessione di proprietà immobiliare e trasferimento del diritto di sfruttamento territoriale, mentre una aliquota del 6% per le imprese che prestano servizi di telecomunicazioni che non sono considerati di base, servizi al consumatore, servizi finanziari, cessione di beni intangibili, ad eccezione del diritto di sfruttamento territoriale.

Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte

Il periodo d'imposta si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Per i redditi da lavoro dipendente, i datori di lavoro devono trasmettere una dichiarazione su base mensile all'autorità competente, mentre per le altre categorie reddituali il modello dichiarativo deve essere inviato periodicamente, quindi mensilmente, annualmente o a transazione eseguita in funzione della specifica circostanza. In particolare, la dichiarazione dei redditi annuale deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Il regolamento del debito impositivo deve essere liquidato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui il reddito è stato percepito e, pertanto, il datore di lavoro deve versare la ritenuta all'Erario entro il giorno 15 di ogni mese.

Parimenti, le persone giuridiche devono trasmettere la dichiarazione entro il quinto mese dalla fine del periodo d'imposta cui si riferisce, corredata da un certificato di revisione emesso da un dottore commercialista/revisore abilitato in Cina. Il saldo del debito di imposta deve essere pagato contestualmente all'invio del modello dichiarativo. Il soggetto passivo deve inviare dichiarazioni periodiche per il computo degli acconti, quantificati su base mensile o trimestrale e corrisposti entro quindici giorni successivi al periodo di riferimento; sono previste tre opzioni per il calcolo i: 1) base consuntiva del reddito di periodo, 2) media mensile o trimestrale del reddito del periodo precedente, 3) altra formula autorizzata dall'autorità impositiva locale. Un interesse dello 0,05% giornaliero è applicato in caso di omesso versamento, nonché una discrezionale sanzione che può variare da 50% a 500% della debenza impositiva inevasa.

Il potere di accertamento può essere esercitato entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione, ovvero cinque anni se l'imposta evasa supera ¥100.000.

La lunghezza del periodo dichiarativo ai fini IVA è indicata dall'autorità locale in funzione dell'ammontare di IVA da versare. Se la dichiarazione è mensile o trimestrale, il versamento deve avvenire entro quindici giorni dalla presentazione della dichiarazione; se il periodo imponibile è inferiore, il pagamento deve essere regolato entro cinque giorni dalla fine dello stesso. L'eventuale saldo a credito originato dalla differenza fra IVA sugli acquisti/importazioni e sulle vendite può essere chiesto a rimborso. Le piccole imprese che beneficiano di una aliquota IVA del 3% non sono ammesse al recupero dell'IVA.

Capitale: Pechino (Beijing)

Lingua ufficiale: Cinese o mandarino (lingua ufficiale); Yue (Cantonese), Wu (Shanghainese), Minnan (Hokkien -Taiwanese)

Moneta: Yuan o renminbi cinese

Forma istituzionale: Repubblica Popolare con 23 province (la Cina considera Taiwan la 23° provincia), 5 regioni autonome e 4 municipi.

Principali trattati stipulati con l'Italia: Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il

Governo della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmato a Pechino il 31 ottobre 1986 e ratificato con L. 31 ottobre 1989, n. 376.

Fonti informative:

State Administration of Taxation of The People's Republic of China: **www.chinatax.gov.cn**

La presente Scheda ha scopi esclusivamente informativi, non impegna in alcun modo né la direzione del giornale né l'Agenzia delle Entrate.

aggiornamento: **agosto 2017**

di

Francesca Santini

URL: <https://fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/schede-paese/articolo/cina>